

(N. 1182)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TADDEI e ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1955

Applicabilità alle Cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, determina:

« Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e per le spese di giustizia nonchè per le somme a credito segnate nel campione civile e nel registro di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il venti per cento sulle somme recuperate.

« La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato ».

Che la norma dovesse investire tanto le cancellerie giudiziarie ordinarie quanto quelle militari per la genericità della formula adoperata, ben comprensiva delle une e delle altre, e per la identità delle rispettive attribuzioni, sembrava incontestabile. È invece avvenuto che la sua applicazione alle cancellerie giudiziarie militari sia stata disattesa e che siano state applicate, e lo siano tuttora, sulle somme da queste recuperate, percentuali di gran lunga inferiori a quelle liquidate ai cancellieri ordinari, con trattamento di sperequazione che reclama l'intervento del legislatore per una

interpretazione autentica della norma disapplicata.

Nel 1951 la Procura generale militare ed il Ministero della difesa, che subito si resero conto di questa sperequazione, nell'intento di eliminarla apprestarono un disegno di legge di estensione ai cancellieri giudiziari militari del trattamento previsto nell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, ma la iniziativa non ebbe fortuna. Nè migliore fortuna ebbero successivi interventi dei singoli interessati presso gli organi finanziari competenti.

In realtà, è da dire che da quando fu avvocato al personale della Giustizia militare (cfr. articolo 2 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 e articolo 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903), il servizio di riscossione e di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nella giurisdizione militare è disimpegnato dalle cancellerie giudiziarie militari in base alle medesime norme e con le stesse modalità delle cancellerie ordinarie; e i cancellieri militari sono anche stati ammessi fin dall'inizio a godere senza limitazioni dello stesso premio spettante a quelli

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordinari che era allora del dieci per cento (v. articolo 5 legge 3 agosto 1895, n. 556). Fu soltanto nel 1933 che questa parità di trattamento venne meno, quando con il regio decreto n. 699 del 20 aprile fu disposto che « per le ammende, multe, tasse di sentenza e spese di giustizia recuperate » fosse dovuta ai cancellieri dei Tribunali militari la ventesima parte di tali somme.

Parve allora che tale diminuzione di percentuale fosse stata disposta per il fatto che i cancellieri militari non provvedono con questi proventi alle spese di ufficio dei Tribunali militari mentre vi sono obbligati, per le Preture e per i Tribunali civili e penali, quelli ordinari.

Devesi però più propriamente ritenere che se il gettito dei proventi delle cancellerie giudiziarie militari sembrò allora più elevato di quello dei cancellieri ordinari, e se di poi per qualche tempo, nonostante quel grave decurtamento, non andò molto al di sotto di quello che i cancellieri ordinari potevano ripartire fra di loro, ciò avvenne per l'incremento che quei proventi avevano ricevuto da un complesso di circostanze favorevoli che vanno dall'ampliamento che la giurisdizione militare ebbe in quel tempo (assoggettamento dei premilitari, estensione della giurisdizione ai militari in congedo e ai reati comuni commessi dai militari in servizio) all'ampiezza delle circoscrizioni dei Tribunali militari, allora in minor numero; dalla intensificazione che il lavoro giudiziario militare subì in confronto con quello ordinario durante la campagna d'Africa fino alla fine della guerra europea, al minor numero dei funzionari che partecipavano alla spartizione del premio.

Ristabilita però la normalità di funzionamento del servizio giudiziario, militare e divenute operanti, da una parte la contrazione di detto servizio (per le limitazioni dei contingenti alle armi imposte dal trattato di pace e per quello della giurisdizione fissate dalla Costituzione) e dall'altra l'azione dei normali fattori riduttivi che incombono nella Giustizia militare su questi proventi (come la limitata consistenza della delinquenza militare, la resistenza dei giudici militari ad infliggere pene pecuniarie, le condizioni di indigenza dei condannati in prevalenza militari di

leva, ecc.), era inevitabile che quelle condizioni preferenziali si dileguassero per lasciare il posto ad una situazione del gettito di questi proventi nelle cancellerie giudiziarie militari, di gran lunga deteriore rispetto a quella delle cancellerie ordinarie.

Così può ben dirsi che già nel 1948, pur permanendo a carico dei cancellieri ordinari il gravame delle spese di ufficio delle Preture e dei Tribunali, la differenza di posizione che nel 1933 aveva provocato il provvedimento riduttivo, fosse venuta meno, e fosse pertanto ridiventato giusto ripristinare la parità di trattamento delle due cancellerie anche in ordine a questi proventi. Oggi poi la limitazione di essi per i cancellieri militari è tale che tutto il loro ammontare non basterebbe neppure a coprire le spese di ufficio dei Tribunali militari se tali spese dovessero gravare su di essi.

Nè si può utilmente eccepire che l'aumento di percentuale dell'articolo in esame debba essere di esclusiva pertinenza dei cancellieri ordinari in quanto sarebbe stato disposto dalla legge per metterli in grado di fronteggiare l'accresciuto costo dei materiali di ufficio.

Anche a prescindere dal rilievo che il maggiore onere relativo a questo aumento ben può ritenersi ampiamente neutralizzato dal maggior gettito che questi proventi hanno avuto dalla fine della guerra per l'incremento sopravvenuto nel lavoro giudiziario ordinario, devesi tener presente che la disposizione di legge non ha avuto solamente questo scopo, ma anche quello, per sua natura preminente, di provvedere ad un più equo compenso ai cancellieri per mezzo dei proventi di cancelleria » (v. relazione illustrativa del decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 486): il che pone su di un piano di parità le due categorie di cancellieri, anche per l'interesse comune che hanno (che è poi altresì interesse dell'Erario !) di realizzare questi recuperi con la maggiore ampiezza e sollecitudine per venire, e presto, in possesso delle percentuali di premio previste. Anzi è da dire che, in relazione a questo scopo, la disposizione che si esamina diviene più aderente alle condizioni dei cancellieri militari che non a quelle dei cancellieri ordinari per la esiguità del compenso che quelli riscuotono.

Del resto se così non fosse, non avrebbe avuto motivo il legislatore di estendere il bene-

fficio alle cancellerie di « *tutti gli uffici giudiziari* » ma lo avrebbe limitato a quelle delle Preture e dei Tribunali, perchè per gli articoli 6 della legge 8 agosto 1895, n. 556, e 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, solamente dai proventi delle cancellerie delle Preture e dei Tribunali deve prelevarsi innanzi tutto l'assegno stabilito per le spese di ciascun ufficio, mentre le spese dei rimanenti uffici giudiziari (Procure e Procure generali, Corti di appello, Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche) sono rimaste a carico del Ministero di grazia e giustizia, come a carico del Ministero della difesa sono le spese di ufficio del Tribunale supremo militare e dei Tribunali militari. E anche questa situazione postula la parità di trattamento che si chiede.

Si può aggiungere infine che dal punto di vista giuridico sostengono questa interpretazione estensiva dell'articolo 2 del regio decreto 9 aprile 1948, n. 486 anche queste circostanze:

1° l'applicazione che si fa con incontrastata prassi dalle cancellerie militari, in base all'ampiezza della formula, dell'articolo 1 dello stesso decreto e della tabella ad esso allegata relativi agli altri proventi di cancelleria, per cui non si comprende perchè dalla stessa estensiva applicazione gli organi finanziari vogliano eccettuare l'articolo 2. Tanto più che l'articolo 15 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2903, che è dominante in materia, rinvia per i proventi relativi alle pene pecuniarie e alle spese di giustizia all'articolo 205 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701 e *alle successive sue variazioni* », e non è dubbio che l'articolo 2 del regio decreto 9 aprile 1948, n. 486, in quanto normalizza la elevazione al 20 per cento del premio per i crediti giudiziari recuperati all'Erario, costituisca una vera e propria *variazione* della tariffa penale;

2° la circostanza che la concessione di un premio sulle somme confiscate e su quelle provenienti dalla vendita dei corpi di reato viene fatta per la prima volta anche ai can-

cellieri ordinari con l'articolo 2 del provvedimento in esame, per cui non si comprende, anche a questo riguardo, perchè, dato sempre il valore comprensivo della formula adoperata, (« cancellerie degli uffici giudiziari ») e data, ripetesi, la identità delle attribuzioni, non debba la norma investire anche i cancellieri militari i quali oggi effettuano gli stessi recuperi ma senza compenso, perchè, disattesa l'applicabilità dell'articolo 2, non vi è disposizione che preveda a loro beneficio un premio qualsiasi, nemmeno quella del regio decreto 20 aprile 1933, n. 699, che è esplicitamente limitata alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia. E va da sè che se per l'ampiezza della formula adottata la norma del capoverso deve essere applicata anche ai cancellieri militari sia logico e giusto che altrettanto avvenga per quella contenuta nel primo comma;

3° la circostanza che la disposizione del regio decreto 20 aprile 1933, n. 699, deve considerarsi abrogata dalla esplicita determinazione dell'articolo 18 del provvedimento legislativo in esame.

A questa sperequazione, ancora dominante nell'ambito di questo servizio e di questi rapporti, pur a tanti anni di distanza della entrata in vigore delle legge e nonostante gli interventi correttivi e di giustizia del Ministero della difesa, intende porre fine il disegno di legge che si presenta, perchè solamente con una interpretazione autentica della disposizione si possono ad un tempo sanare le conseguenze dell'errore nel quale gli organi applicativi della legge sono caduti e garantire per il futuro ai cancellieri militari il trattamento di giustizia che loro compete.

Per questo, si nutre fiducia che ad esso non mancheranno i suffragi degli onorevoli colleghi tanto più che nessun particolare impreveduto onere finanziario sarà per derivare per la sua attuazione all'Erario, perchè le percentuali dovute saranno per l'avvenire detratte dalle somme da incassare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono applicabili anche alle cancellerie giudiziarie militari.

La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.